Dr. Vittorio Meda – Dott.ssa Emanuela Motta
NOTAI ASSOCIATI
VIMERCATE – Via B.Cremagnani n. 11 – Tel. 039.68.51.191 – vmeda@notariato.it
SOVICO – Via G. Marconi n. 7 – Tel. 039.20.14.011 – emanuela.motta@notariato.it
MILANO – Via G. Ceradini n. 14 – Tel. 02.73.06.77

VIMERCATE - MB - Via G. Mazzini n. 60 - Tel. 039.68.51.191 vmeda@notariato.it
SOVICO - MB - Via G. Marconi n. 7 - Tel. 039.20.14.011 emanuela.motta@notariato.it
MILANO - MI - Via G. Ceradini n. 14 - Tel. 02.73.06.77 r.a. psala@notariato.it
NOTAI ASSOCIATI

Parte

IN CARTA LIBERA AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 642

N. 123430 DI REP. N. 17360 PROGR.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, addì venti del mese di luglio, alle ore diciannove e trenta.

In Ronco Briantino, negli uffici in Via Cesare Battisti n. 15.

Avanti a me Dott. VITTORIO MEDA Notaio in Vimercate, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor

DEL MORETTO ing. FRANCESCO nato a San Giuliano Terme il 7 febbraio 1929, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, che mi richiede di redigere il presente verbale nella sua qualità di Presidente della Società:

"COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA BLU SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS" con sede in Ronco Briantino, Via Cesare Battisti n. 15, iscritta alla Camera di Commercio di Monza e Brianza al n. 1127982 R.E.A., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Monza e Brianza 06893230158.

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo,

p r e m e s s o

- che con avviso inviato a norma di Legge e di Statuto con raccomandata a mano in data 7 luglio 2016 è stata indetta per oggi, in seconda convocazione, in questi luogo ed ora, l'assemblea della Società di cui sopra per discutere e deliberare, tra l'altro in sede straordinaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

- Integrazione all'oggetto sociale e modifica testo di statuto.

C i ò p r e m e s s o

esso Comparente richiede me Notaio di far constare col presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea di parte straordinaria e delle conseguenti deliberazioni. Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue:

assume la presidenza, nell'indicata qualità, esso Comparente che, consenziente l'assemblea, chiama me Notaio a redigere il verbale; dopo di che dichiara che la presente assemblea, indetta con il surrichiamato avviso di convocazione, è validamente costituita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima come risulta da separato verbale, essendo presenti o debitamente rappresentati n. 52 (cinquantadue) soci sugli attuali n. 60 (sessanta) soci aventi diritto di voto, ed essendo presenti, oltre ad esso Comparente, gli Amministratori Signori Aldo Bonalumi, Marcellina Mandelli, Maria Grazia Bianchi, Giovanni Cerri e Gianprimo Brambilla ed il Sindaco Effettivo dr. Riccardo Mauri.

REGISTRATO A MONZA
IL 28.7.16
N. 2172
SERIE 1T
IMPOSTE PAGATE
REG. 200,00
BOLLO /

ISCRITTO AL REGISTRO DELL IMPRESE
Di MONZA BRIANZA
Il 3.8.16
N. 50274
Di protocollo

Giustificati gli amministratori ed i Sindaci assenti.
Il Presidente dichiara che l'elenco analitico dei soci partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, risulta dalla propria dichiarazione che, firmata dal Comparente con me Notaio si allega al presente verbale sotto la lettera "B".
Il Presidente espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'ampliamento dell'oggetto sociale, finalizzato al riconoscimento di cooperativa sociale a scopo plurimo, ed illustra ai presenti la proposta modifica.
Il Sindaco dr. Riccardo Mauri, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alla proposta del Presidente, il quale conclude quindi la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

d e l i b e r a z i o n e

"l'assemblea,
- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente;
- udito il parere favorevole del Collegio Sindacale;

d e l i b e r a

1) di ampliare l'oggetto sociale, modificando conseguentemente l'articolo 7 dello Statuto sociale come segue:
"Art. 7 - Oggetto sociale
La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e seguendo i principi della mutualità si propone i seguenti scopi:
- perseguire la promozione e l'inserimento nella normale vita delle persone con difficoltà di adattamento nella vita sociale tramite la gestione in forma associativa delle attività;
- gestire in forma associativa laboratori e curare la produzione ed il commercio di manufatti in genere;
- favorire l'inserimento dei soci nel campo del lavoro, istituendo centri di addestramento e preparazione professionale;
- attuare centri di rieducazione generale;
- esecuzione di servizi formativi e socio educativi nei confronti di soggetti disabili o disagiati, con particolare riferimento ai soggetti che lavorano nell'attività di reinserimento lavorativo;
- esecuzione di servizi socio assistenziali, socio educativi e formativi nei confronti di persone fragili, in via prioritaria ma non esclusiva a soggetti che hanno già sperimentato la possibilità di un inserimento lavorativo in ambito protetto;
- potrà gestire in modo stabile o temporaneo in conto proprio o per conto terzi attività di servizi di riabilitazione e centri diurni o residenziali di assistenza, accoglienza e socializzazione ed educativi;
- servizi di sostegno ed assistenza effettuati sia presso la propria struttura che al domicilio;
- attività di formazione e consulenza in materia di disabilità;
- attività di sensibilizzazione della comunità territoriale alle problematiche della disabilità.

Inoltre,
- la cooperativa potrà aderire alla Confederazione di Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria ed alla Confcooperative - Unione Provinciale di competenza.
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati nonché compiere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare attinenti direttamente o indirettamente agli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.
Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.
Potrà, altresì, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali modificazioni e integrazioni.
Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci."
2) di dare mandato al Presidente dell'odierna assemblea perchè abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta le eventuali modificazioni, soppressioni, ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione a' sensi di Legge."
Il Presidente apre quindi la discussione e nessuno chiedendo la parola il testo di deliberazione surriportato viene messo ai voti e risulta approvato all'unanimità, per alzata di mano.
Il Comparente dà atto, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 2436 C.C. che, a seguito delle delibere come sopra assunte, lo Statuto Sociale, invariato in tutto il resto, viene a risultare come dal testo che, firmato dal Comparente e da me Notaio, viene qui allegato sotto la lettera "A".
Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare in sede straordinaria, la seduta continua in sede ordinaria, del che si farà constare con separato Verbale.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio, in fine ed a margine dell'altro foglio, alle ore diciannove e cinquanta; omessa la lettura degli allegati per espressa volontà del Comparente.
Consta di due fogli scritti a macchina e parte a mano per sei intere facciate e parte della settima da persone di mia fiducia e da me Notaio.

F.TO FRANCESCO DEL MORETTO

F.TO VITTORIO MEDA NOTAIO

Dr. Vittorio Meda – Dott.ssa Emanuela Motta
NOTAI ASSOCIATI

VIMERCATE – Via B.Cremagnani n. 11 – Tel. 039.68.51.191 – vmeda@notariato.it
SOVICO – Via G. Marconi n. 7 – Tel. 039.20.14.011 – emanuela.motta@notariato.it
MILANO – Via G. Ceradini n. 14 – Tel. 02.73.06.77

IN CARTA LIBERA AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 642

ALLEGATO A AL N. 123430 DI REP. N. 17360 PROGR.

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita una società cooperativa denominata:

"Coopertiva Sociale La Rosa Blu Società Cooperativa-Onlus"

La sede è fissata nel Comune di Ronco Briantino.

Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

Art. 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni.

Art. 4 - Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia.

Art. 5 - Regime mutualistico

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, si propone di raggiungere il proprio scopo, secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 C.C., ovvero avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative dei Soci Cooperatori, svolgendo le attività di cui al successivo art. 6.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 6 - Scopo sociale

La Cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo verrà approvato dall'assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma seconda parte dell'articolo 2521 del codice civile. Fin da ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è, e sarà obbligata, al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità del regolamento a predisporsi ed

approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. Si precisa altresì che è espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze della cooperativa.
Essa opererà, con l'ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno.
La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.
Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.
Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Art. 7 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e seguendo i principi della mutualità si propone i seguenti scopi:
- perseguire la promozione e l'inserimento nella normale vita delle persone con difficoltà di adattamento nella vita sociale tramite la gestione in forma associativa delle attività;
- gestire in forma associativa laboratori e curare la produzione ed il commercio di manufatti in genere;
- favorire l'inserimento dei soci nel campo del lavoro, istituendo centri di addestramento e preparazione professionale;
- attuare centri di rieducazione generale;
- esecuzione di servizi formativi e socio educativi nei confronti di soggetti disabili o disagiati, con particolare riferimento ai soggetti che lavorano nell'attività di reinserimento lavorativo;
- esecuzione di servizi socio assistenziali, socio educativi e formativi nei confronti di persone fragili, in via prioritaria ma non esclusiva a soggetti che hanno già sperimentato la possibilità di un inserimento lavorativo in ambito protetto;
- potrà gestire in modo stabile o temporaneo in conto proprio o per conto terzi attività di servizi di riabilitazione e centri diurni o residenziali di assistenza, accoglienza e socializzazione ed educativi;
- servizi di sostegno ed assistenza effettuati sia presso la propria struttura che al domicilio;
- attività di formazione e consulenza in materia di disabilità;

- attività di sensibilizzazione della comunità territoriale alle problematiche della disabilità.

Inoltre,

- la cooperativa potrà aderire alla Confederazione di Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria ed alla Confcooperative - Unione Provinciale di competenza.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati nonché compiere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare attinenti direttamente o indirettamente agli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.

Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà, altresì, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali modificazioni e integrazioni.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 8 - Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori e la cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, numero 142.

TITOLO IV
Soci cooperatori

Art. 9 - Soci cooperatori

La cooperativa definisce soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa.

Sono soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al valore di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.
2) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991.
3) Soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.
Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.
Ogni socio è iscritto nella apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo le valutazioni del Consiglio di Amministrazione.
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dall'art. 15.

Art. 10 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche ancorché abbiano difficoltà psico-fisiche, nonché i genitori delle predette persone, gli istruttori, gli educatori e le persone che intendono collaborare attivamente per il raggiungimento delle finalità della cooperativa.
L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
Il socio cooperatore stabilisce, con la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, in conformità con l'apposito regolamento, un rapporto di scambio mutualistico.
Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.
E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorren-

ti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

Art. 11 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta personalmente o a mezzo di mandatario speciale o a mezzo di genitore che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

c) per il socio prestatore: i requisiti posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute;

e) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere altresì:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 12 - Procedura di ammissione

Il consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 11 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni

dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.
Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 - Obblighi dei soci.

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dal consiglio di amministrazione:
- le azioni sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal consiglio di amministrazione;

b) alla osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione la propria opera in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità dei beni e servizi, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Art. 14 - Diritti dei soci cooperatori

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.
Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile ma l'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 15 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, tenuto conto dei quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'articolo 2527 del codice civile.
Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'im-

presa.
I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali:
- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:
- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30% (trenta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.
I soci speciali godono degli diritti di cui all'articolo 14).
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 17 del presente statuto.
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 12.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 17.

Art. 16 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-

cio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) nel caso indicato nell'articolo 52).
Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.
Se i presupposti del recesso non sussistono, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.
Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 17 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio :
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa.
Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:
- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci fruitori : la fruizione diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa
b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 10 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa;
g) negli altri casi eventualmente previsti dal regolamento interno.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al

collegio arbitrale.

Art. 18 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera del consiglio di amministrazione con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 19 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 20 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni secondo quanto previsto dall'art. 2535 del c.c.

TITOLO V

Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari

Art. 21 - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'articolo 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, numero 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge numero 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le con-

dizioni di trasferimento.

Art. 22 - Imputazione dei conferimenti

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro da 25 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 23 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 , che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 28, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che es-

si hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 24 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria.
Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.
A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.
La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.
La delibera di emissione di cui all'articolo 23, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.
In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti

dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli articoli 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 25 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai cooperatori dipendenti della cooperativa.
Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 24.
Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.
Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Art. 26 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.
Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.
L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di a-

zioni nominative della categoria.
Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Art. 27 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti, cod. civ.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto nell'articolo 27.

TITOLO VI

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 28 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
a. da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 25,00 ;
b. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 25,00;
c. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 25,00, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 7) del presente statuto;
d. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 25,00, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
3) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
4) dalla riserva straordinaria;
5) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi del successivo articolo 31;

6) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
7) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.
Le riserve, salve quelle di cui ai precedenti numeri 3) e 5), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
La riserva divisibile di cui al precedente n. 5) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.

Art. 29 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.
Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.
Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.
In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 30 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci prestatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci prestatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea straordinaria.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, o anche mediante emissione di strumenti finanziari.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 31 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un eventuale quota destinata ai soci prestatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente articolo 30.

E' fatto comunque divieto:

a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, ove ciò sia consentito ai sensi di Legge, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 32 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega la socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato.

Contro il diniego il socio cooperatore può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al

collegio arbitrale.

Art. 33 - Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Titolo VII

Governo della società

Art. 34 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:

a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei sindaci se nominato;
d) il revisore contabile;
e) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa se necessaria.

Sezione I - Assemblea

Art. 35 - Convocazione

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative fra loro:

a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
b) pubblicazione sul "Corriere della Sera" almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
c) avviso comunicato ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio dif-

fondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.
L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 - centoottanta - giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'articolo 29 del presente statuto.
Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 36 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, o componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;
5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile a norma dell'art. 2409-quater del codice civile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato dei controllo contabile ex art. 2409-bis, se nominato;
7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
8) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
9) delibera sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dal consiglio di amministrazione;
10) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 30 del presente statuto;

11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.
L'assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento non qui non previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 37 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:
1) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile;
2) sull'emissione degli strumenti finanziari;
3) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
4) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
L'assemblea straordinaria non delibera in merito:
- alla fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
- all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
- agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale,

poiché tali materie, a norma del presente statuto sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.

Art. 38 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:
- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata di mano o per iscritto, si può votare per corrispondenza purché la votazione risulti espressa con fax recante l'identificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telex e telegramma. E' altresì ammesso il voto per televideoconferenza a condizione che sia possibile garantire la contestualità della discussione, del voto e della deliberazione.
Il voto per corrispondenza deve pervenire alla società al momento della riunione. Il voto per corrispondenza e/o quello per televideoconferenza non vengono computati ai fine delle regolare costituzione dell'assemblea in cui vengono posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del

giorno dell'avviso di convocazione. E' vietato il voto segreto.
Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Tuttavia, l'assemblea straordinaria, per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 39 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dall'articolo 23 e per i soci cooperatori iscritti nella categoria speciale dall'articolo 15 del presente statuto.
Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute; per i soci cooperatori iscritti nella categoria speciale si rinvia all'articolo 15 del presente statuto.
Per i soci finanziatori e i soci sovventori si rinvia all'articolo 23 del presente statuto.
I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 10 deleghe.
I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile.
Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

Art. 40 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 41 - Assemblea speciale per i possessori degli strumenti finanziari

Se la cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi del diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è chiamata a deliberare:

1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;

2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;

3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocate dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

SEZIONE II - Consiglio di amministrazione

Art. 42 - Elezione e composizione

Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci ed è composto un numero di consiglieri determinato nella stessa assemblea comunque non inferiore a 3 e non superiore a 15.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 23 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Il consiglio di amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il presidente ed il vice presidente.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento,

la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
Al consiglio di amministrazione spetta, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Art. 43 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al presidente del consiglio di amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento al vice presidente secondo quanto disposto nel successivo articolo 47.

Art. 44 - Durata in carica, limiti alla rieleggibilità, cumulo di incarichi

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Essi, a norma del terzo comma dell'articolo 2542 del codice civile, non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea ordinaria della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Art. 45 - Riunioni e competenze

Il consiglio di amministrazione è di norma convocato dal presidente.
La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei sindaci almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti a mezzo telegramma o fax o posta elettronica almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.
Le votazioni sono palesi salvo che venga richiesto il voto segreto da almeno un terzo dei consiglieri presenti.
Le riunioni del consiglio di amministrazione possono avvenire, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.
La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura

del presidente e del segretario e da sottoscriversi dai medesimi.
Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere inviata ai consiglieri partecipanti.
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.
Al consiglio di amministrazione compete, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assemblea re nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.
Il consiglio di amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e o le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice civile.
Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 46 - Sostituzione degli amministratori

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386, comma 1 del codice civile purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 47 - Presidente

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.
Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-

lunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al vice-presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.
Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente.

Sezione III - Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 48 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.
L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, ai soci finanziatori.
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.
L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 49 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

Il revisore o la società incaricati dei controllo contabile svolge le funzioni e è nominato in base alle disposizioni previste nell'articolo 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il controllo contabile può essere conferito anche al Collegio Sindacale, che dovrà essere costituito a norma del terzo comma del precedente art. 48.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 50 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 51 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo, ai sensi dell'art. 2514 C.C., di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
c) il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate;
d) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Art. 52 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) saranno rimesse alla decisione di un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Monza, il quale vi provvederà entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.
Ove il soggetto designato non provveda alla nomina questa è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.
La sede dell'arbitrato sarà ove ha sede legale la cooperativa.
L'arbitro delibererà de bono et aequo senza formalità di procedura entro 30 giorni dalla nomina.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Il lodo arbitrare è inappellabile.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
La clausola ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci e quelle promosse nei loro confronti.
L'introduzione, la modifica o la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 53 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 2512 e 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 5 (regime mutualistico), 28 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 29, 31 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 51 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.TO FRANCESCO DEL MORETTO
F.TO VITTORIO MEDA NOTAIO

COOP. SOCIALE LA ROSA BIANCA — ALLEGATO "B" al n. 123430 di Re
17360 Progr.

ELENCO SOCI

OLDI	GIOSUE'		P
BAN	GUDIO	AIROLDI GIOSUE'	D
SI	NATALINA	COLOMBO GIUSEPPINA	D
LA	CARLA	BREMBILLA LUCA	D
RELLI	SILVANA		P
NCHI	CLAUDIA	COLOMBO GIUSEPPINA	D
NCHI	M.GRAZIA		P
LLA	GIUSEPPE		
NALUMI	ALDO		P
NVINI	SAVERIO	PEREGO MARIO	D
S	ALFRED	PERUGIA BRUNA	D
S	CRISTINA		P
SCO	LUIGI	BREMBILLA LUCA	D
SCO	SANTINA	AIROLDI GIOSUE'	D
AMBILLA	GIANPRIMO		P
EMBILLA	LUCA		P
NTARA	CINZIA		
NTU'	LUIGI	PEREGO MARIO	D
RLINI	STEFANO		
SIRAGHI	DIEGO		P
SIRAGHI	RAFFAELE		
SPANI	ANGELO		P
SPANI	LUCIANO		P
TTANEO	SIMONA		P
RRI	GIOVANNI		P
OLOMBO	DAVIDE		P
ONSONNI	FABIO		P
OLOMBO	GIUSEPPINA		P
ONTE	ALBERTO	PERUGIA BRUNA	D

COOP. SOCIALE LA ROSA B ALLEGATO "B" al n. 123430 di Re
17360 Progr.

ELENCO SOCI

1	AIROLDI	GIOSUE'		P
2	ARBAN	GUDIO	AIROLDI GIOSUE'	D
3	ASSI	NATALINA	COLOMBO GIUSEPPINA	D
4	BALA	CARLA	BREMBILLA LUCA	D
5	BARELLI	SILVANA		P
6	BIANCHI	CLAUDIA	COLOMBO GIUSEPPINA	D
7	BIANCHI	M.GRAZIA		P
8	BIELLA	GIUSEPPE		
9	BONALUMI	ALDO		P
10	BONVINI	SAVERIO	PEREGO MARIO	D
11	BOS	ALFRED	PERUGIA BRUNA	D
12	BOS	CRISTINA		P
13	BOSCO	LUIGI	BREMBILLA LUCA	D
14	BOSCO	SANTINA	AIROLDI GIOSUE'	D
15	BRAMBILLA	GIANPRIMO		P
16	BREMBILLA	LUCA		P
17	CANTARA	CINZIA		
18	CANTU'	LUIGI	PEREGO MARIO	D
19	CARLINI	STEFANO		
20	CASIRAGHI	DIEGO		P
21	CASIRAGHI	RAFFAELE		
22	CASPANI	ANGELO		P
23	CASPANI	LUCIANO		P
24	CATTANEO	SIMONA		P
25	CERRI	GIOVANNI		P
26	COLOMBO	DAVIDE		P
27	CONSONNI	FABIO		P
28	COLOMBO	GIUSEPPINA		P
29	CONTE	ALBERTO	PERUGIA BRUNA	D

Francesco Del Moro

30	CORTI	LUCA		P
31	CRIPPA	M.ANCILLA		
32	CRIPPA	STEFANIA	COLOMBO GIUSEPPINA	D
33	DEL MORETTO	FRANCESCO		P
34	DELL'ACQUA	FILIPPO	AIROLDI GIOSUE'	D
35	FAIPO'	ALESSANDRO	PERUGIA BRUNA	D
36	LOZIO	ANNA MILENA	BREMBILLA LUCA	D
37	MACHINI	GIUSEPPE	COLOMBO GIUSEPPINA	D
38	MAGGIS	GIULIA	AIROLDI GIOSUE'	D
39	MALTONE	MASSIMO		P
40	MANDELLI	DIAMANTE		P
41	MANDELLI	LINA		P
42	MEDA	EGLE		P
43	MORIGGI	LAURA		P
44	PASSONI	LIONELLO	BREMBILLA LUCA	D
45	PELLICCIOLI	ANGELO		P
46	PENATI	LUCIANO	AIROLDI GIOSUE'	D
47	PEREGO	MARIO		P
48	PERUGIA	BRUNA		P
49	PIROLA	GIORGIO	PERUGIA BRUNA	D
50	PREDOLINI	GIOVANNA	PEREGO MARIO	D
51	ROMANI	DIAMANTE		
52	SALA	BRUNA	PEREGO MARIO	D
53	SILVA	TIZIANA		
54	STUCCHI	GIUSEPPE		P
55	STUCCHI	LOREDANA		P
56	STUCCHI	MARIANGELA		P
57	STUCCHI	MASSIMO	PERUGIA BRUNA	D
58	VALENZA	PAOLO		
59	VILLA	MARIO		P
60	ZANLEONE	PATRIZIA		P

VITTORIO MEDA DI GIUSEPPE NOTAIO IN VIMERCATE

Copia conforme all'originale nei miei atti.
Imposta di Bollo assolta all'origine ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello UNICO)
Vimercate, 28 LUGLIO 2016